

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICI ARTISTICI

(emanato con D.R. n. 56 del 24 gennaio 2011)

Art. 1

Istituzione e presentazione della Scuola

1. È istituita presso l'Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Beni Culturali, Sede di Fermo, ai sensi del d.m. 31 gennaio 2006 recante "riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" e dell'art. 23 comma 1 dello Statuto, la Scuola di specializzazione in beni storici artistici, che conferisce il diploma di specialista in beni storici e artistici.
2. La Scuola si propone come corso di studi successivo alla Laurea magistrale e/o specialistica (biennio) o equiparata ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999.
3. La Scuola può concludere - ai sensi dell'art. 2 del d.m. 31 gennaio 2006 - convenzioni con altre università interessate per la gestione della Scuola stessa.
4. Sede amministrativa della Scuola resta comunque l'Università di Macerata.

Art. 2

Numero iscritti

1. Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi alla Scuola, in ogni anno accademico, è stabilito in 20.
2. Sarà comunque possibile accettare ulteriori 10 iscrizioni, oltre al numero indicato al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui le domande pervengano da soggetti appartenenti ad enti pubblici o privati convenzionati con la Scuola. In ogni caso il numero degli iscritti non potrà essere superiore a 30 per anno accademico.
3. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 3

Durata

1. Il corso di studio ha durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevede l'acquisizione di 120 CFU, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e stages formativi, secondo quanto previsto dal piano di studi.

Art. 4

Obiettivi

1. La Scuola, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento didattico di Ateneo, si propone di formare specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dal Tardoantico al Contemporaneo.
2. È a tal fine previsto l'approfondimento delle conoscenze di carattere storico e artistico, nonché l'acquisizione di competenze specifiche di carattere giuridico, amministrativo ed economico. Gli specializzati dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità in ambito pubblico e privato.

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Alla Scuola, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del regolamento didattico di Ateneo, possono accedere:
 - a. coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale (classe LM/89) o specialistica (classe 95/S) in Storia dell'arte che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola.

I settori scientifico-disciplinari dell'ambito caratterizzante sono i seguenti: L-ART/01 – Storia dell'arte medievale; L-ART/02 – Storia dell'arte moderna; L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro; SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; IUS/10 – Diritto amministrativo.

I settori scientifico-disciplinari degli ambiti affini della Scuola sono i seguenti: L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro; ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento; ICAR/19 – Restauro; CHIM/12 – Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); SECS-P/07 – Economia aziendale; SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; IUS/14 – Diritto dell'unione europea.
 - b. coloro che sono in possesso di un diploma di laurea (DL) del precedente ordinamento equiparato alla classe delle lauree specialistiche (LS) in Storia dell'arte (95/S), ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004, ovvero DL in: 1) Conservazione dei beni culturali; 2) Lettere; 3) Lingue e civiltà orientali 4) Storia e conservazione dei beni culturali.
 - c. coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, equipollente alla laurea magistrale o specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola. I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini comunitari e rientrano nello stesso contingente di posti.

Art. 6

Modalità di ammissione

1. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame.
2. La tipologia e i contenuti della prova d'esame vengono decisi annualmente dalla Scuola.
3. La valutazione dei titoli avviene secondo i criteri predeterminati nell'apposito bando e tiene in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

Art. 7

Ordinamento didattico

1. Gli insegnamenti propri della Scuola, in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 3 al d.m. 31 gennaio 2006, sono articolati nei seguenti ambiti:

ambito Storico-artistico

ambito di Museografia e museologia

ambito di Conservazione, diagnostica, restauro

ambito di Economia, gestione e comunicazione

ambito di Legislazione relativa ai beni culturali

I settori scientifici disciplinari afferenti agli ambiti sopra indicati sono più precisamente i seguenti:

Ambito 1 – Storia dell'arte

L-ART/01 Storia dell'arte medievale	cfu 8
L-ART/02 Storia dell'arte moderna	cfu 8
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea	cfu 6
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro	cfu 8
TOTALE	cfu 30

Ambito 2 – Museografia e museologia

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro	cfu 4
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento	cfu 3
TOTALE	cfu 7

Ambito 3 – Conservazione, diagnostica, restauro

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro	cfu 3
ICAR/19 Restauro	cfu 2
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	cfu 2
FIS/07 Fisica applicata ai beni culturali e ambientali	cfu 2
TOTALE	cfu 9

Ambito 4 – Economia, gestione e comunicazione

SECS-P/07 Economia aziendale	cfu 3
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	cfu 6
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	cfu 3
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	cfu 3
TOTALE	cfu 15

Ambito 5 – Legislazione relativa ai beni culturali

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	cfu 4
IUS/10 Diritto amministrativo	cfu 3
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea	cfu 2
TOTALE	cfu 9

<u>Stage e tirocini</u>	cfu 30
<u>Prova finale</u>	cfu 20
TOTALE	cfu 120

Detti insegnamenti vengono articolati nel seguente piano di studi:

I anno

Storia dell'arte medievale	8 cfu
Museologia, critica antica e del restauro	8 cfu
Economia e gestione delle imprese	6 cfu
Sociologia dei processi culturali e comunicativi	3 cfu
Istituzioni di diritto pubblico	4 cfu
Diritto amministrativo	3 cfu
Diritto dell'Unione Europea	2 cfu
Storia e tecnica del restauro	3 cfu
Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	2 cfu
Fisica dell'ambiente e dei beni culturali	2 cfu

Il anno

Storia dell'arte moderna	8 cfu
Storia dell'arte contemporanea	6 cfu
Museologia (standard)	4 cfu
Architettura degli interni e allestimento	3 cfu
Conservazione preventiva dei beni culturali	2 cfu
Economia aziendale	3 cfu
Organizzazione aziendale	3 cfu

2. Alcuni segmenti dell'attività didattica potranno essere svolti presso qualificati istituti di ricerca scientifica, strutture pubbliche e private operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici, previa stipula di appositi accordi e convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti per attività didattiche speciali.

3. La frequenza ai corsi e alle altre attività è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 30% del monte ore annuale, salvo i casi previsti dal regolamento didattico di ateneo. L'obbligo di frequenza potrà essere ulteriormente ridotto ove il consiglio della scuola, in base ad idonea documentazione, riconosca l'attinenza di attività svolte successivamente al conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione alla Scuola in Italia o all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

4. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della Scuola, periodi di studio in Italia o all'estero in base a programmi concordati con istituzioni scientifiche, imprese e altre istituzioni italiane o straniere.

5. Nel corso del biennio lo specializzando è tenuto a superare tutti gli esami previsti, di cui almeno 6 per il passaggio dal primo al secondo anno. Se al termine del I o del II anno lo specializzando non avrà sostenuto il numero di esami rispettivamente indicati, dovrà iscriversi all'anno successivo in qualità di ripetente.

6. Non è ammessa l'iscrizione per più di due volte allo stesso anno di corso.

7. Le attività di stage e tirocinio conferiscono 30 crediti formativi; il Consiglio della Scuola, in base ad idonea documentazione, può riconoscere attività svolte, in Italia o all'estero, successivamente al conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione alla Scuola.

8. Per l'ammissione alla prova finale gli specializzandi devono aver conseguito 70 CFU dei Corsi e i 30 CFU delle attività di stage e tirocinio.

9. Il diploma di specialista in beni storici artistici viene conferito a seguito di una prova finale consistente nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto delle valutazioni riportate negli esami inerenti alle singole discipline di studio e ad eventuali altre attività della Scuola.

Art. 8**Organi della Scuola**

Sono organi della Scuola il Consiglio, il Direttore e il Comitato di indirizzo.

Art. 9**Consiglio**

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- i docenti della Scuola, aventi ruolo presso l'Università di Macerata in qualità di professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori anche non confermati;
- i titolari di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento attivati;

- c. una rappresentanza, in ragione di uno ogni tre docenti di cui alla precedente lettera b), di docenti facenti parte del Consiglio di Facoltà di Beni Culturali, designati dal Consiglio medesimo per un anno accademico;
 - d. due specializzandi, eletti dagli studenti della Scuola.
2. Il Consiglio conduce e coordina le attività della Scuola, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. Approva le proposte di convenzioni con enti pubblici e privati di cui all'art. 12, presentate dal Direttore, ed autorizza la loro trasmissione agli organi accademici competenti.
 3. Il Consiglio, per ciascun anno accademico, determina nel manifesto degli studi l'organizzazione didattica e delibera sulle modalità di ammissione alla Scuola, di cui all'art. 6.
 4. Il manifesto degli studi specifica le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

Art. 10

Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola; convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di indirizzo di cui all'art. 11, predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro deliberazioni; promuove la stipula delle convenzioni inerenti all'attività della Scuola.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio, a maggioranza dei componenti dello stesso, tra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola di cui alla lettera a) dell'art. 9; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore può, sentito il parere del Consiglio, designare fra i membri del Consiglio stesso che rivestano la carica di professori ordinari, straordinari o associati, di cui alle lettere a) o c) dell'art. 9, un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo della Scuola è composto da:
 - a. il Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b. una rappresentanza, in numero di cinque, dei componenti il Consiglio della Scuola, designati per ogni anno accademico dal Consiglio medesimo tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 9;
 - c. una rappresentanza, in numero di cinque, degli enti pubblici e privati convenzionati con la Scuola, designati dagli enti stessi di concerto tra di loro, tale rappresentanza dura in carica tre anni accademici.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il primo triennio accademico dall'entrata in vigore dello stesso, la rappresentanza di cui alla lettera c) è formata da tutti gli enti pubblici e privati che stipulino convenzioni con la Scuola entro la fine del primo anno accademico.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri al Consiglio della Scuola in merito alla programmazione dell'attività didattica, allo svolgimento di stage e tirocini ed all'organizzazione delle iniziative didattiche integrative.

Art. 12

Personale Tecnico Amministrativo

1. Alla Scuola viene assegnato un Segretario Amministrativo.
2. Fanno parte della Scuola le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicate nel decreto rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

3. Il Segretario Amministrativo, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva ed assiste gli organi della Scuola nello svolgimento delle rispettive competenze.

4. Il Segretario Amministrativo partecipa al Consiglio e al Comitato di indirizzo con funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 13

Convenzioni

1. L'Università di Macerata, su proposta del Consiglio della Scuola, può stipulare convenzioni con altri enti universitari, enti pubblici o privati.

Art. 14

Tasse e imposte

1. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla Scuola sono stabiliti dall'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, secondo le vigenti disposizioni di legge.